

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

607° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1986

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
6 ^a - Finanze e tesoro	» 8

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria)	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	Pag. 15
-------------------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	Pag. 18
--	---------

ERRATA CORRIGE

COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE**(7ª - Istruzione)****(10ª - Industria)**

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1986

5ª Seduta

Presidenza del presidente della 7ª Comm.ne
VALITUTTI

Interviene il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Granelli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE**« Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana » (1544)****« Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana » (1703)**
d'iniziativa dei senatori Urbani ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il dibattito sospeso il 17 aprile 1986.

Il relatore Cassola riferisce brevemente sui lavori del Comitato ristretto e presenta un testo, modificativo del disegno di legge n. 1544, che intende recepire varie istanze prospettate in quella sede; tuttavia, poichè vi è spazio per ulteriori convergenze, dichiara di ritenere opportuno di proseguire il confronto in sede di Commissioni riunite.

Dopo che il ministro Granelli ha dichiarato di concordare con il relatore, esprimendo piena disponibilità ad ogni miglioramento, interviene il senatore Urbani il quale, osservando come il testo del relatore recepisca solo in parte le istanze del suo Gruppo, annuncia la presentazione di vari emendamenti, insieme all'impegno comunista per una sollecita approvazione della legge, possibilmente entro l'anno.

Dopo nuovi interventi del relatore — il quale osserva come sia ormai poco il tempo disponibile, se si vuole giungere all'approvazione definitiva entro la legislatura — del Ministro, del senatore Leopizzi e del senatore Margheri, si passa all'esame dell'articolo 1, nel nuovo testo.

Il senatore Urbani pone la questione del rapporto che deve intercorrere tra la natura pubblicistica dell'Agenzia, stabilita al comma 2, e la previsione — di cui al comma 5 — che essa opera con gli strumenti del diritto privato. Dopo che il presidente Valitutti ha sottolineato la delicatezza del problema, che potrà eventualmente essere approfondito in Assemblea, il ministro Granelli ricorda che la soluzione proposta è frutto di una prolungata meditazione condotta in seno al Governo. Il relatore Cassola ricorda che la questione era già stata definita in sede ristretta; illustra poi un emendamento volto ad introdurre un comma aggiuntivo, al fine di precisare che sono trasferite all'Agenzia talune strutture ed impianti del Consiglio nazionale delle ricerche.

Posto ai voti, l'emendamento del relatore è approvato.

Il ministro Granelli, in sede di votazione dell'articolo 1, dichiara di non opporsi alla sua attuale formulazione, che esclude — a differenza di quanto originariamente previsto dal testo governativo — la applicabilità alla Agenzia della legge n. 70 del 1975. Il senatore Urbani interviene per manifestare l'orientamento comunista, favorevole ad una esaltazione dei profili privatistici dell'Agenzia. L'articolo 1 viene quindi approvato nel testo emendato.

Segue una discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono il ministro Granelli, il presidente Valitutti, il relatore Cassola ed i senatori Urbani, Margheri e Petrilli, al termine della quale si conviene di passare alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2 e di rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore Urbani illustra gli emendamenti del Gruppo comunista, fra loro strettamente connessi. Il primo è volto a sopprimere la menzione dei programmi dal comma 1; il secondo pone in rilievo la priorità logica del Piano spaziale rispetto ai programmi e distingue le funzioni di programmazione e di gestione affidate all'Agenzia; il terzo precisa che l'Agenzia cura, in seno all'ESA, gli interessi italiani; il quarto specifica i rapporti fra Agenzia e Ministro con riferimento alla partecipazione ai programmi ESA; il quinto sopprime la lettera *d*) del comma 2, in alternativa ad un altro emendamento che mira a migliorarne il testo.

Ulteriori emendamenti riguardano la lettera *e*) del medesimo comma — per la qua-

le si propone di sostituire l'ultimo periodo —; introducono una valutazione dell'Agenzia su tutte le industrie del settore; sopprimono l'ultimo periodo della lettera *l*) e migliorano il testo di cui alla lettera *m*).

Seguono interventi del senatore Petrilli, del presidente Valitutti, del ministro Graneli e del relatore Cassola, il quale esprime un giudizio favorevole su taluni emendamenti, mentre per quanto riguarda i rapporti tra Ministro ed Agenzia, dichiara di insistere per il mantenimento del testo da lui presentato.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1986

302ª Seduta

Presidenza del Presidente
BONIFACIO*La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE REFERENTE**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (40-42-98-443-583-752-993-B)**, d'iniziativa dei senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (Coordinamento)

Il presidente Bonifacio, nell'introdurre il dibattito, ricorda che la Commissione, nella seduta del 29 ottobre scorso, ha accolto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo in esame, dando mandato al senatore Castelli di riferire favorevolmente sulle stesse all'Assemblea. La Commissione giustizia ha ora espresso un parere assai articolato, che è opportuno vagliare, anche al fine dell'eventuale coordinamento del testo.

Ha quindi la parola il senatore Mazzola, il quale illustra, in luogo del senatore Castelli (assente perchè in missione all'estero), detto parere.

Egli osserva che, in sede di esame dell'articolo 1, la Commissione giustizia ripropone il problema del caso in cui, al di fuori di concorso nel reato ascritto al Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o singoli Ministri siano denunciati per i delitti di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.

Il presidente Bonifacio, in una breve interruzione, ricorda che la questione è stata lungamente vagliata, e la conclusione è nel senso di escludere che per i ministri e il Presidente del Consiglio ricorra la figura dell'alto tradimento o dell'attentato alla Costituzione.

Il senatore Mazzola illustra quindi un rilievo critico, espresso nel parere, sulla introduzione all'articolo 4 di circostanze aggravanti indefinite, anche se vi è un apprezzamento per la riduzione dell'area dell'aggravante indefinita in esame, intervenuta ad opera della Camera dei deputati con la eliminazione del riferimento alle « modalità dell'azione ».

Desta invece grande perplessità, secondo la Commissione giustizia, l'introduzione del *quorum* dei quattro quinti richiesto per l'archiviazione da parte della Giunta (nuovo articolo 6) in luogo del *quorum* dei sette decimi indicato nel vecchio articolo 7 del testo del Senato.

Già questo *quorum* dei sette decimi dei componenti era, si rileva nel parere, piuttosto elevato: frutto di un accordo tra i Gruppi della maggioranza e il Gruppo comunista al Senato, per trovare almeno su questo un punto di convergenza. Salire a quattro quinti appare ora — si legge nel parere — eccessivo.

Al riguardo va notato che quando la Costituzione prevede maggioranze qualificate fa riferimento al *quorum* dei due terzi: e questa appare una indicazione di alto rilievo sia per il legislatore ordinario che per il legislatore costituzionale, giacchè tale *quorum* è attento proprio all'equilibrio tra le esigenze di un vasto schieramento di maggioranza e di una maggior tutela delle minoranze in ordine a materie particolari. Prevedere *quorum* più alti significa introdurre un deciso spostamento a favore delle minoranze.

Su questo punto la Commissione giustizia è contraria all'innovazione proposta dalla Camera, pur non dimenticando che il *quo-*

rum dei quattro quinti era stato accolto dal Senato, sia pure ad altro proposito, nel vecchio testo dell'articolo 9 (comma 4).

Il senatore Mazzola, proseguendo nella sua esposizione, illustra quindi i rilievi mossi dalla Commissione giustizia sul nuovo testo dell'articolo 6, per quanto attiene alla « manifesta infondatezza » della notizia del reato.

Il compito di giudicare della manifesta infondatezza di una *notitia criminis* è infatti un compito tipico di quella autorità giudiziaria, a cui il disegno di legge vuole deferire (salvi i casi di denegata autorizzazione) ogni competenza in materia di reati ministeriali. Non può essere assunto, secondo la Commissione giustizia, da una istanza politica, quale è l'una o l'altra delle due Camere.

Si riconosce tuttavia che tale previsione era già nel testo proveniente dal Senato (articolo 7), sia pure con formula diversa.

Osservazioni vengono mosse — osserva il senatore Mazzola — anche al nuovo testo dell'articolo 7 formulato dalla Camera dei deputati (*ex* articolo 6 del testo del Senato).

Con esso ci si è preoccupati di eliminare l'espresso riferimento al giudice istruttore, figura che dovrebbe scomparire dal futuro codice di procedura penale; di prevedere la deroga al requisito dell'anzianità per i componenti del collegio istruttorio nei tribunali dove l'osservanza di tale requisito non sia possibile; di fissare un termine per la durata dell'istruttoria; di richiamare espressamente l'applicazione delle « disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale ».

E peraltro limitato il valore di tale rinvio, dato che nel processo penale futuro — si legge nel parere — non vi saranno più nè giudici istruttori nè collegi istruttori. Tuttavia nel sistema vigente esistono speciali poteri dell'istruttore che non sembrano adeguarsi alla speciale situazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (si veda l'articolo 140 del codice penale e gli articoli 301 e 400 del codice di procedura penale).

La Commissione giustizia, da un punto di vista più generale, rileva la singolarità del-

l'affidamento di poteri, che restano in linea di principio propri di un ramo del Parlamento, ad un collegio di giudici.

Ciò da luogo, secondo la Commissione giustizia, ad un duplice ordine d'inconvenienti: il timore di un travalicamento del collegio istruttorio rispetto ai compiti assegnati dalle Camere e il pericolo inverso di una compressione da parte delle medesime dei poteri di una autorità giudiziaria: delicatissimi problemi, non tutti ancora visibili, circa le sfere di competenza di due poteri dello Stato.

Il senatore Mazzola riassume poi i rilievi mossi dalla Commissione giustizia agli articoli 7 e 8 del disegno di legge e passa quindi all'articolo 9, che pone alla base della deliberazione negativa sulla perseguibilità dell'azione penale la verifica « se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente ». Tale innovazione — sostiene il parere — sembra introdurre nel sistema di una nuova causa di giustificazione; la formula presenta in se stessa caratteri di genericità e si presta ad usi strumentali, e non esaurisce d'altra parte tutti i casi in cui una archiviazione (da parte della Giunta o dell'Assemblea) potrebbe rispondere alla logica del sistema speciale mantenuto per i reati ministeriali.

Commentando la soppressione dell'articolo 11 del testo del Senato, la Commissione giustizia rileva che quanto non più previsto come potere della Camera competente resta, nel sistema, un potere del giudice ordinario, il quale può tuttora disporre la cosiddetta applicazione provvisoria di pene accessorie (articolo 140 del codice penale), tra le quali rientra la interdizione dai pubblici uffici: sia pure limitatamente alla fase istruttoria, in forza della limitazione apportata con l'articolo 124 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E se si collega questo aspetto con la già richiamata innovazione proposta dalla Camera dei deputati nell'articolo 7, comma 4 (rinvio a tutte le norme del sistema processuale penale), si vede che il collegio istruttorio potrebbe sospendere dall'ufficio il Presidente del Consiglio dei ministri o il

Ministro. La privazione per il Presidente del Consiglio dei ministri o per i Ministri di ogni seria garanzia raggiunge in questo punto del sistema — si rileva nel parere — il proprio apice.

Il senatore Mazzola, avviandosi alla conclusione, osserva che il parere testè illustrato contiene numerose osservazioni di rilievo, buona parte delle quali sono rese però, come si ammette nello stesso parere, « per memoria »: esse coinvolgono infatti scelte di fondo già operate dal Senato, licenziando a suo tempo il testo della riforma.

Egli non ritiene, allo stato, di dover presentare alcuna specifica proposta di coordinamento, rimettendosi comunque agli orientamenti che la Commissione riterrà opportuno assumere.

Il senatore Perna analizza i singoli punti messi in luce dal parere della Commissione giustizia, e si sofferma su quelli concernenti la soppressione dell'articolo 11 del testo licenziato dal Senato (sulla sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio e dei ministri) ed afferma che sulla questione è utile una riflessione.

Il presidente Bonifacio osserva che le indicazioni contenute nel parere, con particolare riguardo al problema della sospensione

dalla carica dei membri del Governo, costituiranno sicuro stimolo per un approfondimento in vista della discussione in Assemblea, ma avverte che il parere stesso, nel suo nucleo essenziale, contesta la filosofia di fondo della riforma, quale risulta già definita dal Senato in prima lettura.

Si associa quindi alla proposta, avanzata dal senatore Mazzola, di non apportare modifiche al testo in esame.

Non essendosi pertanto ravvisata l'esigenza di un coordinamento, la Commissione conferma il mandato a riferire favorevolmente già conferito al senatore Castelli e resta inteso che il parere della Commissione giustizia sarà pubblicato in allegato alla relazione per l'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maffioletti sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 293, concernente l'approvazione di modifiche statutarie della regione Lazio.

Interviene sul punto il senatore Perna; fornisce quindi assicurazioni il presidente Bonifacio.

La seduta termina alle ore 10,15.

FINANZE E TESORO (6°)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1986

270ª Seduta

Presidenza del Presidente

VENANZETTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Fazio, Vice direttore generale della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Bruno Bianchi, capo del servizio mercati monetari e finanziari e dal dottor Cesare Caranza, Direttore al servizio studi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA: AUDIZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA, DOTTOR ANTONIO FAZIO

Il presidente Venanzetti, dopo aver ringraziato i funzionari della Banca d'Italia per essere intervenuti e dopo aver succintamente richiamato i motivi che hanno indotto la Commissione a procedere alla indagine conoscitiva, dichiara aperta la procedura informativa.

Il dottor Fazio esordisce affermando che l'intermediazione finanziaria attuata al di fuori del sistema bancario si è sviluppata in Italia a partire dalla seconda metà degli anni settanta e, in misura più sostenuta, nel corso degli anni ottanta.

Nel periodo in questione la continua crescita del risparmio e della ricchezza finanziaria, soprattutto delle famiglie, l'aumento del debito pubblico, la maggiore apertura agli scambi ed alle esperienze finanziarie internazionali hanno portato in Italia, a somiglianza di quanto avvenuto in altre

economie, alla creazione di nuove forme di attività finanziarie e di nuovi tipi di intermediazione. L'elevato risparmio nel nostro paese era stato tradizionalmente investito in beni immobili e, per la parte finanziaria, raccolto ed impiegato principalmente dal sistema bancario. Il rallentamento della crescita economica, la maggiore variabilità della stessa crescita e l'inflazione hanno, congiuntamente alle cause sopra dette, richiesto forme nuove di assistenza alle imprese.

Tale evoluzione ha avuto come principale effetto un abbassamento della quota di intermediazione bancaria, misurato dalla consistenza dei depositi, rispetto alla ricchezza finanziaria complessiva (escluse le azioni), dal 53 per cento a fine 1980 al 42 per cento a fine 1985. In particolare, la prima causa di riduzione della quota di intermediazione bancaria è stato l'afflusso diretto del risparmio privato sul mercato dei titoli pubblici.

Una crescente attenzione poi dei risparmiatori per gli investimenti mobiliari, ha condotto, in poco più di due anni di attività, ad una raccolta da parte dei fondi comuni che ha superato, a fine ottobre 1986, il 5 per cento delle attività finanziarie, con un rapporto rispetto al PIL dell'8,4 per cento. La possibilità di investire anche ammontari modesti in un pacchetto di attività mobiliari, individuato nelle grandi linee, di fatto affidato alla gestione dei fondi, ha ridotto ulteriormente l'intermediazione bancaria e presumibilmente la domanda diretta dei titoli da parte dei risparmiatori. Il forte incremento del patrimonio dei fondi comuni può aver innescato l'ascesa dei corsi azionari osservata nel corso del 1985 e nella prima metà del 1986; la spiegazione dell'aumento dei corsi si trova però nel forte miglioramento, fra il 1984 ed il 1986, delle prospettive di profitto delle imprese. Da parte di quest'ultime, tuttavia, e delle società finanziarie che le controllano, non si sono verificati acquisti di pacchetti azionari bancari di rilievo; nel-

l'ambito degli altri intermediari esistono invece molteplici e talora rilevanti interessi industriali che potrebbero portare a conflitti tra la finalità di ottima allocazione dei risparmi privati affidati a questi intermediari, da un lato, e le necessità finanziarie delle imprese controllanti, dall'altro.

Il dottor Fazio prosegue sottolineando come la seconda metà degli anni settanta ha visto lo sviluppo di strumenti di raccolta del risparmio privato che vengono ora classificati sotto la denominazione generica di titoli atipici. L'ammontare complessivo delle consistenze a fine 1982 era stimato in circa 950 miliardi e a fine 1985 in 1200 miliardi; per circa la metà si tratta, in sostanza, di associazioni in partecipazione a specifici affari immobiliare. Il rapido sviluppo di tale attività, nella seconda metà degli anni settanta, è connesso alla crescita dei prezzi degli immobili; ciò aveva fatto sorgere aspettative di rendimenti particolarmente elevati.

Le emissioni erano in taluni casi volte ad aggirare i controlli ed i vincoli relativi alle emissioni azionarie ed obbligazionarie e, in connessione a ciò, venivano anche elusi gli obblighi fiscali. Tuttavia, i controlli previsti dalla legge n. 77 del 1983, la depressione delle quotazioni dei beni immobili, l'assoggettamento ad imposizione fiscale, oltre che dei frutti, anche dei guadagni in conto capitale, hanno ridimensionato il fenomeno in questione.

Il Vice direttore generale della Banca d'Italia, dopo essersi soffermato sulle caratteristiche del *factoring* (di fatto esso tende a trasformarsi in una forma alternativa di credito a breve), indica in 5.200 miliardi i finanziamenti concessi sotto tale forma a fine 1985. Nello stesso periodo l'ammontare dei finanziamenti concessi sotto la forma di *leasing* era pari a 6.200 miliardi.

L'oratore passa poi ad affrontare il problema delle gestioni fiduciarie di patrimoni mobiliari; il forte accumulo di ricchezza finanziaria delle famiglie ha sviluppato un'attività, da parte di banche ed in seguito di operatori specializzati, volta a consigliare e ad assistere flussi crescenti di investimenti diretti in titoli, da parte di ri-

sparmiatori. Dopo aver descritto succintamente le caratteristiche del fenomeno in questione, indica in circa 26.000 miliardi il portafoglio gestito, a fine 1985, attraverso l'attività in parola. Sempre a tale data risulta che il 92 per cento di tale raccolta era amministrato direttamente o indirettamente dalle banche e l'8 per cento da operatori estranei al sistema bancario. Dal fenomeno in esame potrà scaturire un'ulteriore erosione dell'intermediazione bancaria se le gestioni di patrimoni mobiliari verranno percepite come depositi fiduciari aventi grado di sicurezza, liquidità, esitabilità sul mercato, simili al deposito bancario: in tal modo viene infatti evitato il pagamento dell'imposta, pari al 25 per cento degli interessi ed il risparmiatore non sopporta i costi derivanti dal margine di intermediazione bancaria. Occorrono, tuttavia, regole che impediscano un ritorno automatico dalla gestione patrimoniale al deposito bancario; ove ciò non accadesse è lecito assimilare tali gestioni fiduciarie ad una forma di raccolta bancaria, assoggettandola ai conseguenti obblighi fiscali e di vigilanza.

La gestione fiduciaria di patrimoni mobiliari effettuata direttamente o indirettamente dalla banche impone, poi, regole precise nella scelta degli investimenti e nei rapporti di questi con l'attività di credito propria delle stesse banche; in altri termini, va evitato che le disponibilità provenienti dalle gestioni fiduciarie di patrimoni mobiliari siano convogliate in finanziamenti ad imprese al di fuori delle istruttorie proprie della concessione di fidi. In caso contrario verrebbe a configurarsi una sorta di attività creditizia impropria con esclusione dei controlli di vigilanza, volti alla stabilità degli intermediari e alla tutela dei depositanti. Vanno in ogni caso evitate posizioni di conflitti di interesse e commistioni con l'attività normale di esercizio del credito da parte di banche e di altri intermediari creditori. Motivi di coerenza e di razionalizzazione fanno ritenere che garanzie analoghe vanno richieste per le gestioni effettuate al di fuori del sistema bancario: il mancato rispetto di tali regole può configurare infatti forme di esercizio abusivo del

credito. Occorrerebbe, poi, studiare differenziazioni adeguate fra il deposito presso la gestione patrimoniale e la quota dei fondi comuni, che servano a distinguere nettamente i due tipi di attività. La materia richiederebbe un intervento legislativo volto a distinguere l'attività fiduciaria da quella creditizia da un lato, da quella dei fondi comuni di investimento mobiliare, dall'altro.

Il dottor Fazio passa poi a considerare i problemi del controllo delle attività di *factoring* e di *leasing*.

Per quanto riguarda il *factoring*, di sviluppo relativamente recente in Italia, alla fine del 1985 le società operanti nel settore presentavano crediti ceduti per 7.339 miliardi, a fronte di finanziamenti effettuati pari a 5.257 miliardi. Tali società, che idealmente possono essere ripartite in due gruppi (a seconda che la maggioranza del loro capitale sia posseduto prevalentemente da aziende di credito o da gruppi industriali), sembrano finanziare una fascia di clientela bancaria le cui esigenze di finanziamento non sono completamente soddisfatte dal sistema creditizio; le fonti di approvvigionamento del complesso delle società di *factoring* risultano prevalentemente bancarie.

Per quanto riguarda il *leasing*, i finanziamenti in essere concessi dalle società operanti nel settore consistevano, alla fine del 1985, in circa 6.190 miliardi.

La gran parte dei fondi impiegati da tali società promana dal sistema creditizio sotto forma di partecipazione al capitale e, in larga misura, di prestiti.

Quanto detto sulle caratteristiche dell'attività di *leasing* configura i loro finanziamenti come forme particolari, rispettivamente, di credito bancario e di credito a medio termine; provenendo gran parte dei flussi di alimentazione dal settore creditizio, non si pongono problemi eccessivi per il controllo dei finanziamenti all'economia. È necessario, tuttavia, in sede legislativa, un inquadramento di tali forme di esercizio del credito, pur in assenza di una raccolta diretta, in un sistema di controlli coerenti con quelli previsti per le aziende di credito ed istituti a medio termine; le regole che pre-

siedono all'esercizio del credito da parte dei vari intermediari potrebbero essere altrimenti eluse. Nei controlli all'entrata e nell'esercizio della vigilanza occorre naturalmente rispettare le peculiarità specifiche ed operative di questi intermediari.

Il dottor Fazio, passando a delineare gli aspetti qualitativi e quantitativi del fenomeno del credito al consumo nel nostro Paese, fa presente l'opportunità di un assoggettamento a forme di controllo adeguate di questa attività nella misura in cui essa sia sostitutiva di altre forme di credito; in ogni caso, per la parte esercitata fuori dalle banche, sono necessarie forme di rilevazione sistematica per comprendere meglio evoluzione, caratteristiche e condizioni del fenomeno.

L'oratore si sofferma poi sul fenomeno degli intermediari non bancari in titoli e sull'attività di *merchant banking*. Dopo aver illustrato specificamente le caratteristiche di tali forme di intermediazione, sottolinea come, in particolare per il *merchant banking*, esista di fronte al Parlamento un disegno di legge governativo che prevede di regolarne l'attività. La Banca d'Italia riteneva che fosse sufficiente, almeno inizialmente, rimuovere i vincoli di tipo amministrativo che precludono l'esercizio, tramite partecipazione al capitale, di questa attività da parte delle banche. Il Tesoro ha ritenuto invece opportuno disciplinare legislativamente l'attività, sia che essa faccia capo ad aziende di credito che ad altri istituti di credito od operatori. Ciò presenta il vantaggio di una disciplina uniforme per tutto il settore, disciplina che tuttavia è ancora in attesa di approvazione parlamentare.

Nell'attività di *merchant banking* la sottoscrizione di quote di capitale, a favore di imprese con prospettive di espansione, non deve essere finalizzata al controllo, bensì al collocamento delle stesse quote nel mercato. Per gli enti abilitati a svolgere tale attività sono da prevedere da un lato, requisiti minimi di capitale e di professionalità per i gestori, dall'altro, l'assoggettamento a forme appropriate di vigilanza; l'esercizio dell'attività poi dovrebbe essere

svolto essenzialmente con l'utilizzo di mezzi propri, impedendo l'indebitamento per multipli del capitale, caratteristica, questa, propria degli istituti di credito.

Nell'ambito sempre delle attività finanziarie non bancarie l'oratore svolge poi alcune considerazioni relative ai fondi comuni chiusi e ai fondi immobiliari.

Il dottor Fazio passa poi a trattare alcuni aspetti della legge bancaria del 1936, la quale ha comportato, tra l'altro, la separazione della attività bancaria che raccoglie depositi a vista o a breve termine ed impiega a breve scadenza, dall'attività creditizia, o comunque finanziaria, che impiega a scadenza media o lunga. A distanza di cinquant'anni si può dire che le norme della legge bancaria hanno consentito al nostro sistema finanziario un periodo di notevole stabilità in relazione a quanto sperimentato negli anni precedenti; di tale stabilità, pur con tutte le carenze e problemi dell'intermediazione finanziaria, hanno beneficiato i singoli risparmiatori, ma hanno altresì beneficiato, in misura rilevantissima, il risparmio globale dell'economia e quindi gli investimenti e la crescita del sistema economico.

La nascita, tuttavia, negli ultimi anni di forme di intermediazione finanziaria non bancaria ha fatto sorgere l'esigenza di sottoporre a controlli adeguati alla natura delle operazioni le nuove forme di erogazione del credito e di raccolta e di gestione del risparmio finanziario; tale esigenza si inquadra in una visione unitaria del processo di creazione e circolazione della ricchezza finanziaria, in vista di garanzie per i singoli risparmiatori, ma altresì di stabilità globale del sistema dell'intermediazione e dell'economia. L'importanza di ciò è indicata dal fatto che l'assoggettamento a forme di vigilanza appropriata, da parte degli organi di controllo pubblici, di tutte le forme di intermediazione finanziaria è una tendenza che si va sempre più affermando nella maggioranza delle economie industrializzate.

Il presidente Venanzetti ringrazia il dottor Fazio per l'ampia ed esauriente esposizione

e lo prega quindi di rispondere alle domande che i commissari vorranno proporre.

Il senatore Berlanda, premessa una richiesta di precisazioni sui fattori che possono aver influito nella diminuzione della emissione di titoli atipici che si è registrata a partire dal 1982, propone alcuni quesiti riguardo alle attività di *leasing* e *factoring* (circa l'espansione quantitativa di tale attività, il loro carattere più o meno bancario e il grande sviluppo di società di *leasing* di piccole dimensioni). In materia di *merchant banking*, rivolge quesiti circa la posizione della Banca d'Italia (se cioè si ritengano sufficienti interventi amministrativi) e circa l'opportunità o meno di sottoporre a controllo anche società di questo tipo che operino con mezzi propri, senza cioè raccolta di risparmio. Infine esprime perplessità sull'obiettivo del controllo diretto alla stabilità delle attività finanziarie, in quanto possa essere eccessivamente accentuato, così da indurre immobilismo nel sistema finanziario: chiede quindi di conoscere l'opinione della Banca d'Italia circa le attività effettivamente da disciplinare e quelle che invece non richiedono disciplina.

Il senatore Cavazzuti chiede al dottor Fazio di precisare la sua posizione in materia di differenziazione dei tipi di controllo, in dipendenza del carattere o meno di debito in senso proprio che possono avere la passività degli organismi finanziari.

Il senatore Pistolese, premesso che deve manifestare compiacimento per la ferma sottolineazione che rileva, nella relazione del dottor Fazio, del carattere di funzione pubblica della raccolta del risparmio e del credito bancario nel senso inteso dall'articolo 47 della Costituzione, e del valore della legge bancaria quale tutela di questo principio, manifesta viva perplessità sul proliferare di nuove forme di intermediazione finanziaria, sulle quali comunque, a suo avviso, deve esservi una ferma vigilanza, che non può essere esercitata da altri che non sia la Banca d'Italia. Chiede infine quale significato abbia l'esigenza, posta nella relazione del dottor Fazio, di impedire che un deposito fiduciario venga trasformato in deposito bancario.

Il senatore Bonazzi, premesso che l'ampia definizione dell'interesse pubblico coinvolto nel fenomeno del risparmio, come definito dall'articolo 47 della Costituzione, anticipa la grande espansione di nuovi fenomeni finanziari registrata in questi ultimi anni, chiede al dottor Fazio una valutazione complessiva di queste innovazioni alla luce del citato articolo 47 della Costituzione. Chiede inoltre una valutazione circa il regime fiscale cui sono soggetti i fondi comuni mobiliari, alla luce della considerazione che tale regime, di particolare favore, venne disposto all'origine nell'intento di incentivare una innovazione che sembrava di difficile espansione (diversamente da quanto poi si è verificato). Il senatore Bonazzi rivolge infine alcune domande circa il problema dell'esercizio del diritto di voto da parte dei fondi comuni mobiliari che hanno il patrimonio composto in gran parte di azioni, sotto l'aspetto della loro dipendenza prevalente da banche, e tenuto conto che le industrie, che essi con il voto controllerebbero, a loro volta cercano di impadronirsi delle banche stesse.

Il dottor Fazio, rispondendo ai quesiti, dichiara preliminarmente di non potersi soffermare sugli aspetti prevalentemente giuridici dei problemi che sono stati sollevati. Deve poi precisare (a titolo di chiarimento generale, in relazione a molte delle domande che gli sono state rivolte) che la legislazione di controllo del credito è stata intesa fin dall'origine (la legge bancaria del 1936) come disciplina completa di tutte le forme di intermediazione finanziaria: se oggi molte di queste forme di intermediazione non sono disciplinate dalla legge bancaria ciò dipende semplicemente dalla circostanza che nel 1936 ancora non esistevano. A tale riguardo sottolinea inoltre che tale esigenza di globalità della disciplina è presente anche in molte legislazioni estere.

Circa il quesito del senatore Berlanda riguardo all'andamento dei titoli atipici, rileva che il massimo fattore negativo che ha colpito questi strumenti finanziari è rappresentato dalla crisi immobiliare, cioè dal declino del prezzo degli immobili, che in fa-

se di inflazione calante è stato particolarmente accentuato. Accenna inoltre all'ingresso dei fondi mobiliari quale fattore aggiuntivo che può aver sottratto risorse ai titoli atipici. Circa l'attività di *leasing*, fa presente che i dati forniti nelle Tavole annesse alla relazione comprendono dall'80 all'85 per cento del settore, per cui le numerose (probabilmente diverse centinaia) società di *leasing* di esigue dimensioni non raggiungono il 15 per cento del settore: si tratta di società di *leasing* automobilistico che sfuggono alle rilevazioni statistiche.

Per quanto attiene alla disintermediazione del sistema bancario per effetto dell'accrescersi dell'attività dei fondi mobiliari, fa presente che poichè il sistema bancario amministra oltre 400 mila miliardi di depositi è sufficiente una modesta diminuzione percentuale dei depositi per dare un grande incremento ai fondi mobiliari. Il rapporto fra la raccolta dei fondi mobiliari e i depositi bancari è salito un po' al di sopra dei valori che ha all'estero, ma ciò dipende dall'energica espansione della Borsa, che ha stimolato la loro crescita; quindi non sembra ragionevole estrapolare questo andamento nel futuro, mentre appare più verosimile l'ipotesi che il fenomeno stia entrando a regime. Per altro aspetto, la diminuzione dei depositi bancari può configurarsi semplicemente come uno spostamento di titoli del debito pubblico dalle banche alle famiglie. Si tratta della tendenza, originatasi qualche anno fa, che indusse le famiglie ad acquistare titoli del debito pubblico diminuendo i depositi bancari; ciò in correlazione a rilevanti cessioni di questi stessi titoli da parte delle banche.

Il dottor Fazio richiama quindi particolarmente il pericolo che l'attività di gestione fiduciaria (sia quella svolta nell'ambito bancario che quella effettuata da altri tipi di operatori) venga a sostituire abusivamente il credito bancario dirottando verso impieghi, anzichè in titoli, i mezzi affidati in gestione: a tale riguardo sottolinea che si tratta di un tipo di esercizio del credito del tutto fuori controllo, da considerare come abusivo, chiunque sia a svolgerlo.

Occorre evitare, ribadisce il dottor Fazio, che i depositi fiduciari divengano di fatto depositi bancari: in tal caso la Banca d'Italia dovrebbe sottoporre anche queste forme di risparmio alla riserva obbligatoria.

Sotto tale aspetto, anche il *leasing* e il *factoring* sono giustificabili solo nei limiti in cui vengano a colmare reali lacune nell'insieme del credito bancario.

Riferendosi agli interrogativi circa i diversi tipi di controllo e l'intensità dei controlli medesimi) che devono essere esercitati sulle attività di intermediazione finanziaria in generale), fa presente che l'azienda di credito in senso proprio è caratterizzata dal fatto che con l'erogazione del credito, anticipa la formazione di risparmio, cioè in pratica crea moneta. Questa realtà, messa in luce particolarmente negli anni '30, ha determinato la riforma delle legislazioni bancarie in diversi Paesi, legislazioni improntate a controlli assidui e penetranti, nella convinzione che i pericoli derivanti dal meccanismo di creazione di moneta sussistono nonostante la correttezza e le buone intenzioni degli amministratori degli istituti. Partendo da questa peculiarità della azienda di credito, che richiede quindi controlli approfonditi e stringenti, se si procede verso le aree di intermediazione finanziaria che non hanno la caratteristica di creare moneta, diminuisce gradualmente la necessità dei controlli, pur restando fermo che l'intermediazione finanziaria nell'insieme costituisce una realtà unitaria. Riguardo alla valutazione della realtà attuale, alla luce dell'articolo 47 della Costituzione, sottolinea che la stabilità di una banca è una esigenza da salvaguardare anche al di là della tutela del risparmiatore. Ciò in quanto vi è un interesse pubblico di estrema rilevanza ad evitare dissesti bancari che possono creare instabilità e notevoli pericoli in tutto il sistema finanziario e quindi nell'insieme dell'economia, essendo ben noto dalle esperienze passate che le crisi bancarie divengono crisi generali dell'economia.

Riguardo agli interrogativi che sono stati posti dal senatore Berlanda sul *merchant banking*, fa presente che in un primo mo-

mento la Banca d'Italia aveva la preoccupazione di dover rimuovere gli ostacoli per le banche ad entrare in questa attività, rimozione che potrebbe avvenire con provvedimenti amministrativi dei CICR, anche se in concreto ciò presenta qualche difficoltà. D'altra parte, non è del tutto chiaro se la legge esistente consenta o meno alle banche di esercitare tale attività.

In relazione al quesito posto dal senatore Bonazzi circa l'esercizio del voto da parte dei fondi comuni mobiliari, fa presente che deve essere, comunque, evitato che una società industriale possa acquisire il controllo di una banca, in quanto con questo strumento potrebbe porre in essere indirettamente un'indebitamento superiore al proprio capitale, il che è tipico delle aziende di credito, ma per ovvie ragioni deve essere assolutamente vietato alle imprese industriali. Si tratta poi anche di impedire deviazioni dal principio della ottima collocazione del risparmio, in quanto ogni forma di controllo di questo tipo sulle banche (come anche i controlli che possono essere esercitati dalla proprietà dei fondi) possono creare distorsioni negli impieghi: a tal fine, in presenza di conflitti d'interessi, poco possono valere le deontologie, in quanto i principi morali non sono sufficienti.

In relazione alla preoccupazione sollevata dal senatore Berlanda circa un controllo sulla stabilità degli istituti che possa produrre immobilismo, ritiene preferibile una diversa impostazione del problema, partendo dalla distinzione fra il credito a breve termine e il credito a medio o lungo termine. In proposito ricorda l'estrema utilità di tale separazione, senza la quale le crisi di grossi istituti di medio credito negli anni passati sarebbero degenerare, qualora dal lato del passivo avessero avuto depositi a vista o a breve, anziché obbligazioni. Ad una domanda del senatore Cannata in merito ad abusi che possono verificarsi nel settore del credito al consumo, il dottor Fazio chiarisce che il controllo della Banca d'Italia si estende a questo settore soltanto nella misura in cui rientra nell'attività bancaria.

In relazione ad una ulteriore richiesta di chiarimenti del senatore Cavazzuti, diretta a conoscere con maggiore precisione il punto di vista del dottor Fazio riguardo ad una eventuale futura disciplina legislativa del settore delle gestioni fiduciarie, e in generale della intermediazione finanziaria non bancaria (anche sotto l'aspetto del possibile soggetto controllante: Banca d'Italia o CONSOB) il dottor Fazio chiarisce che il controllo — inteso come tendente a mantenere la stabilità degli operatori — in quanto la instabilità costituisce un pericolo di carattere generale nel senso sopra esposto, spetta alla Banca d'Italia, mentre il controllo della CONSOB tende a stabilire regole di comportamento sulle attività svolte, anzichè rivolgersi ai soggetti che le pongono in essere. Ricollegandosi poi all'impostazione, data precedentemente, della realtà unitaria della intermediazione finanziaria, ritiene di poter chia-

rare che il settore dei fondi comuni mobiliari costituisce un punto d'incontro in cui si abbinano le due forme di controllo: procedendo da questo settore verso il settore bancario la responsabilità del controllo deve essere sempre più della Banca d'Italia, mentre procedendo nella direzione opposta, verso cioè i settori di più stretto collegamento fra l'atto di risparmio e l'oggetto dell'investimento (come ad esempio i fondi immobiliari o i fondi chiusi) si rientra nell'area specificamente di competenza della CONSOB.

Il presidente Venanzetti, dopo aver ringraziato il dottor Fazio per l'impegno dimostrato nel partecipare alla procedura informativa della Commissione, rileva l'utilità rilevante che la Commissione stessa potrà trarre da questa prima seduta dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 18,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI**

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1986

79ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VISCARDI

La seduta inizia alle ore 15.

*Interviene il Ministro delle partecipazioni
statali Darida.*

**COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE PAR-
TECIPAZIONI STATALI SUL PROBLEMA DEL-
LA CESSIONE DELL'ALFA ROMEO**

Il presidente Viscardi, tenuto conto dell'andamento della discussione della legge finanziaria alla Camera dei deputati e dell'imminenza delle votazioni, domanda al Ministro di compiere una succinta illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, soffermandosi in particolare sulle eventuali variazioni rispetto alla relazione già resa alla Commissione bilancio della Camera.

Il ministro Darida riassume i motivi che hanno indotto l'IRI e la Finmeccanica ad intraprendere la strada della cessione ad altro costruttore dell'Alfa Romeo. Ricordata la politica delle alleanze perseguita da questa società a partire dal 1979-1980, politica che tuttavia presenta limiti oggettivi, dichiara che è gradualmente venuta a maturare la convinzione che i problemi dell'Alfa Romeo potessero trovare soluzione solo nell'ambito di un accordo permanente e di ampia portata, esigenza che trova riscontro anche nella Relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1987. La Commissione ha condiviso l'opportunità di tale orientamento, in-

dicando alcune condizioni, quali la garanzia dell'occupazione, dell'unitarietà societaria nonché della conservazione dell'autonomia progettuale. Chiarito che l'industria automobilistica non rientra tra i settori strategici delle partecipazioni statali, espone in sintesi i contenuti dell'offerta di acquisto promossa dalla Ford; tale proposta prevedeva il rilancio dell'Alfa Romeo quale produttore di berline e *coupé* con prestazioni sportive. La Ford avrebbe acquisito una quota iniziale del 19,9 per cento, che sarebbe salita al 51 per cento entro tre anni ed al 90 per cento entro il 1991; l'offerta non includeva peraltro le società controllate Arna, Alfa Romeo veicoli commerciali e Spica. L'offerta Fiat, dettagliatamente esposta, prevede il risanamento e il rilancio dell'Alfa Romeo mediante la creazione di una nuova società, nella quale saranno fatte confluire le attività della stessa Alfa Romeo, dell'Autobianchi e della Lancia. La Fiat ha previsto un rinnovo accelerato dell'intera gamma dei prodotti Alfa.

La scelta tra le due offerte è stata compiuta dalla Finmeccanica e dall'IRI sulla base di attente ed approfondite valutazioni, confortate da qualificati esperti esterni di primarie organizzazioni internazionali. Le due proposte rispettavano i requisiti di identità aziendale, di saturazione degli impianti e di valorizzazione dell'immagine e della tecnologia Alfa Romeo, ma la proposta Fiat possedeva quattro caratteristiche positive di grande importanza: 1) offre un rinnovo in tempi più rapidi della gamma di prodotti Alfa Romeo; 2) comprende anche le consociate italiane dell'Alfa Romeo; 3) evita la complessa e delicata fase di transizione della durata di un triennio; 4) contiene una più chiara enunciazione dei traguardi occupazionali, con l'esplicito obiettivo di un progressivo riassorbimento degli attuali cassintegrati. Queste valutazioni hanno consentito di concludere che l'offerta Fiat è più favorevole per il venditore; i consigli di

amministrazione della Finmeccanica e dell'IRI hanno pertanto deciso di accogliere l'offerta presentata dalla Fiat. Di conseguenza la Finmeccanica apporterà alla costituenda società 1.050 miliardi di patrimonio netto e 700 miliardi di debiti; la Fiat apporterà a sua volta 400 miliardi di patrimonio netto e 700 miliardi di liquido e verserà il corrispettivo del patrimonio netto in cinque rate annuali a partire dal sesto anno di entrata in funzione del nuovo raggruppamento.

Il giudizio del Ministero, condiviso dal CIPI, è senz'altro positivo. L'operazione offre una risposta adeguata ai problemi occupazionali, assicura una valorizzazione tecnologica dell'Alfa, consente di avviare un ampio processo di razionalizzazione dell'industria automobilistica nazionale. D'ora innanzi lo Stato non deve più ripianare perdite dell'Alfa Romeo, nè concorrere alla ricapitalizzazione della società, ricevendo invece il corrispettivo del patrimonio netto apportato dalla Finmeccanica. A fronte di tutto ciò va forse prevista una riduzione del gettito tributario sugli utili maturati dalla Fiat-Lancia; si tratta comunque di una cifra inferiore alle eventuali perdite dell'Alfa. Vengono inoltre ad essere liberate consistenti risorse manageriali e finanziarie da impiegare in altre aree di prioritario interesse. Dichiaro che la conclusione dell'operazione di cessione dell'Alfa ha dimostrato un elevato grado di trasparenza ed ha posto le premesse per una sollecita predisposizione del progetto di riorganizzazione dell'intero sistema delle partecipazioni statali; a questo proposito verrà costituita una apposita commissione di studio impegnata a predisporre un progetto articolato nel rispetto dei tempi indicati dal Parlamento.

Per soddisfare una richiesta espressa da alcuni componenti della Commissione il Ministro fornisce alcuni dati sull'andamento delle vendite dell'Alfa Romeo. Il 1986 è stato un anno di ripresa del mercato; nei primi dieci mesi dell'anno l'azienda ha venduto 99.250 auto in Italia, a fronte di 97.500 autovetture vendute nello stesso periodo nel 1985. Sui mercati esteri sono state vendute

62.655 auto contro le 52.600 dei primi dieci mesi del 1985. Complessivamente dunque è da segnalare un incremento delle vendite del 7,9 per cento.

Il presidente Viscardi ringrazia il Ministro per l'esposizione testè resa. Preannuncia l'intenzione di dimettersi dalla Commissione per avere egli assunto altro incarico parlamentare; ringrazia i Colleghi per la collaborazione e la disponibilità prestate in molte occasioni ed augura a tutti loro un buon proseguimento del lavoro comune. Si dichiara convinto delle grandi potenzialità insite nel sistema delle partecipazioni statali e confida nell'attuazione di un più intenso impegno meridionalistico per contribuire al superamento degli squilibri territoriali del Paese.

Il senatore Riva Massimo dichiara il proprio sincero rammarico per l'intento manifestato dal presidente Viscardi. A suo avviso non è proficuo un rinvio della discussione sulle comunicazioni del Ministro, in quanto la decisione è già pregiudicata. Osserva comunque che era preferibile prevedere una uscita graduale della mano pubblica dal settore automobilistico onde permettere un controllo sull'adempimento degli impegni assunti dal *partner* privato. L'industria automobilistica del nostro Paese presenta un futuro alquanto incerto; sarebbe utile quindi da parte del Governo un'informativa sulle prospettive dell'industria automobilistica europea, tenuto conto che è in atto un vigoroso processo di concentrazione e che in altri paesi vi è un forte sostegno pubblico al settore.

Anche il deputato Pumilia ritiene inutilmente ripetitivo un dibattito e ricorda la sua iniziativa per giungere ad una discussione preventiva sulla cessione dell'Alfa Romeo, in vista della precisazione delle procedure, iniziativa peraltro che — pur condivisa dall'Ufficio di presidenza — non ha raccolto il consenso del Governo. La vicenda dell'Alfa Romeo si è comunque conclusa nei termini più chiari possibili. Saluta e ringrazia il presidente Viscardi, di cui loda il grande rispetto per il ruolo e la funzione del parlamentare.

Il senatore Pistolese si associa anch'egli alle espressioni di saluto e di gratitudine ri-

volte al presidente Viscardi. Si dichiara però convinto della necessità di un dibattito per riportare nel suo alveo istituzionale una questione di grande importanza.

Il ministro Darida si rimette alle valutazioni della Commissione per quanto riguarda il seguito della discussione, suggerendo tuttavia che essa può proseguire anche nell'ambito dell'esame dei programmi dell'IRI. Premessa la propria incompetenza a sostenere un dibattito sulle prospettive dell'industria automobilistica, ringrazia anch'egli il

presidente Viscardi il quale continuerà a svolgere con altro incarico delicate funzioni in campo economico.

Il presidente Viscardi giudica opportuno demandare all'Ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, la decisione circa le modalità di prosecuzione della discussione. Ringrazia infine i colleghi per le cortesi espressioni usate nei suoi confronti.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONE

FINANZE E TESORO (6*)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2ª e 8ª:

2012 — « Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale caren-

za di disponibilità abitative »: *parere favorevole.*

alla 1ª Commissione:

1615 — « Norme relative al collegamento tra i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze e del Parlamento della Repubblica », d'iniziativa dei deputati Visco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 7ª Commissione:

1644 — « Istituzione del dipartimento di educazione fisica e sport presso le università dello Stato », d'iniziativa dei senatori Finestra e Moltisanti: *parere favorevole.*

ERRATA CORRIGE

Nel 606° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, seduta di mercoledì 12 novembre 1986 della 4^a Commissione permanente (Difesa), a pag. 18, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire la parola: « Piccolini », con la seguente: « Bicolini ».